

VISITA IL NOSTRO PORTALE !

www.firstcisl.it

e il sito della

First in D.B.

www.firstcisl.it/deutschebank

FONDO PENS

IONE



MODIFICHE della CONTRIBUZIONE per i DIPENDENTI

(ATTENZIONE! Questa procedura NON VA CONFUSA con quella di SCELTA DEI COMPARTI che scade il 30.11.2017)

Il **31.12.2017** è il termine previsto per esercitare la facoltà di **modifica del contributo** a proprio carico e, ove previsto, della quota di accantonamento annuale del TFR da versare nel Fondo per l'anno 2018. Il contributo può essere aumentato o diminuito mentre il TFR può essere solo incrementato sino alla concorrenza del 100%.

Per comunicare eventuali variazioni a quanto disposto in precedenza, si dovrà **accedere al sistema assenze/presenze (CGP – Home page Login Assenze e presenze) tramite l'apposito link "Variazione percentuale contributo Fondo FR"** situato nella pagina personale del sito ed attivo sino al **31/12/17**. **(Vds. comunicazione n. 111/2017)**

IN ASSENZA DI MODIFICHE VERRANNO MANTENUTE INVARIATE LE ATTUALI DISPOSIZIONI

Ricordiamo che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari avviene mediante la contribuzione del Lavoratore, del Datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR.

Finanziamento - Contribuzione

Per quanto concerne la contribuzione del Lavoratore è prevista una percentuale minima pari allo **0,5%**, mentre **non c'è alcun limite per quanto concerne la misura massima**. Quest'ultima può essere espressa per scaglioni di mezzo punto percentuale sino al 14% (0,5% – 1% – 1,5% - 2% etc) e, successivamente, di un punto percentuale.

La contribuzione a carico dell'Azienda non ha subito variazioni e ricalca le percentuali già in vigore l'anno scorso. **Per ottenere il contributo della Banca è necessaria una contribuzione da parte del Lavoratore; allo scopo è sufficiente la misura minima prevista (0,5%).**

Vedi Tab. A sul retro

Finanziamento - TFR

Per quanto concerne il TFR l'attuale normativa prevede **unicamente la possibilità di incrementare l'attuale quota di contribuzione ovvero di conferire l'intero TFR** (che, ricordiamo, corrisponde al 6,91% della retribuzione annuale); **non è in alcun caso possibile richiedere un decremento**.

E' possibile aderire al Fondo Pensione mediante il solo conferimento del TFR maturando; in questo caso non si ha diritto al contributo dell'Azienda.

Per i Lavoratori già iscritti al Fondo, che non versano, tutto o in parte, il TFR, è possibile conferirlo per intero ovvero integrare la quota attualmente versata al 100% dello stesso.

Per i Lavoratori non iscritti, di prima occupazione precedente al 29/04/1993, è prevista la facoltà di iscriversi al Fondo trasferendo il 100% o anche solo una quota del TFR maturando nella misura del 25%, al 50% al 75% dello stesso.

I Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993, già iscritti o che si iscrivono al Fondo Pensione, conferiscono obbligatoriamente il 100% del TFR al Fondo.

Vedi Tab. B sul retro

La scelta di conferimento del TFR al Fondo Pensione è irrevocabile anche in caso di cambio di azienda.

LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI È STATA STABILITA, PER TUTTI, NELLA MISURA MASSIMA DI € 5.164,57.

Tale deducibilità, direttamente applicata dalla Banca, riguarda la contribuzione del Lavoratore sommata a quella dell'Azienda; il TFR è escluso in quanto già esente.

Occorre tenere presente che la scelta di una percentuale di contribuzione troppo elevata, da parte del Lavoratore, potrebbe creare un surplus di contributi rispetto al limite di deducibilità (**i contributi mensili e le relative percentuali di contribuzione li trovi sullo statino paga: codd. 6580 e 6980; i contributi totali dell'anno li trovi sulla pag. 2 ultimo rigo dello statino di dicembre**). Sarà quindi opportuno fare molta attenzione a non superare il suddetto importo per non perdere i benefici fiscali.

Tuttavia, nel caso in cui tale limite, volontariamente o non, venga superato, è possibile recuperare tali benefici fiscali in sede di liquidazione delle prestazioni (capitale o rendita); a tale scopo è necessario provvedere alla **segnalazione dei contributi non dedotti** (redditi 2016: casella 413 del CUD 2017) al Fondo Pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dei versamenti utilizzando l'apposita funzione sul sito del FP www.fondopensionedb.it.


Tab. A Contribuzione

Azienda	vecchi iscritti	5,5% imponibile previdenziale
	nuovi iscritti	6% imponibile TFR
	assunti a tempo determinato	2,5% imponibile TFR
Lavoratore	vecchi e nuovi iscritti	scelta annuale da un minimo dello 0,5% rispettivamente su imponibile previdenziale o imponibile TFR

Attenzione
 Le tue attuali percentuali di contribuzione sono indicate sulla pag. 1 del **FOGLIO PAGA** Codd. 6580 e 6980
 L'aliquota TFR alla voce "PERC.TFR A FPC"

Tab. B TFR

Conferimento/Contribuzione TFR				
Situazione attuale del Lavoratore				
Iscrizione INPS o altro	Iscrizione FP	TFR		
post 28/04/1993	iscritto	situazione invariata (100% TFR nel Fondo Pensione)		
	non iscritto	scelta tra:		
		* mantenere 100% TFR in azienda (non iscritto)	eventuali comunicazioni ad Azienda e Fondo:	
* conferire 100% TFR nel FP (iscritto)	nessuna comunicazione	obbligo di segnalazione		
ante 29/04/1993	iscritto	scelta tra:		
		* mantenere il totale/residuo TFR in azienda	eventuali comunicazioni ad Azienda e Fondo:	
	* conferire il totale/residuo TFR nel FP (100%)	nessuna comunicazione	obbligo di segnalazione	
	non iscritto	scelta tra:		eventuali comunicazioni ad Azienda e Fondo:
		* mantenere il 100% del TFR in azienda (non iscritto)	nessuna comunicazione	
* conferire TFR nel FP nella misura prevista dagli accordi ovvero 25% -50% -75% -100% (iscritto)		obbligo di segnalazione		

Tab. C Trattamento fiscale

Per i nuovi assunti è stato introdotto, come illustrato in tabella, un meccanismo per favorire il recupero e la deduzione fiscale dei contributi non versati nei primi cinque anni di partecipazione al FP.

Le Colleghe ed i Colleghi che desiderassero un aiuto per valutare la convenienza "fiscale" delle proprie scelte possono rivolgersi ai Rappresentanti FIRST CISL in DB